

**CONCORSO N. 1 DIRIGENTE VETERINARIO AREA C
ESPLETATO IN DATA 9.1.2020**

CRITERI VALUTAZIONE TEST PROVA SCRITTA

La valutazione della prova scritta sarà effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. 483/1997 secondo i seguenti criteri:

1. Due punti per ogni risposta corretta
1. Zero punti per le risposte errate

TEST 1

1. Considerando il CARRY OVER da farmaci nei mangimi un fenomeno inevitabile, secondo la DGSAF 12392-P- 11/05/2015, in un mangime "bianco" campionato per ricerca di TIAMULINA, qual'è il limite di azione analitico oltre il quale il mangime è considerato NON CONFORME?

- a) 0,5 mg/kg
- b) < 0,5 mg/kg
- c) 1 mg/kg
- d) 1,5 mg/kg

2. Nell'ambito del campionamento PNAA per ricerca di micotossine in alimenti secchi con umidità ≤ 12%, in base a quanto indicato nelle linee guida per il campionamento, i campioni non possono essere conservati in:

- a) Un sacchetto di carta a doppio strato.
- b) Un sacchetto di plastica.
- c) Un sacchetto di cotone.
- d) Non ci sono indicazioni in merito.

3. Per la vendita del pet food si deve applicare il Reg. 183/2005 e necessita la registrazione ai sensi dello stesso Regolamento? Quale di queste affermazioni è falsa.

- a) Non si applica mai.
- b) La vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento sull'igiene dei mangimi, ai sensi dell'art.2, paragrafo 2, lett. e).
- c) Il Regolamento 183/2005 si applica alle importazioni ed esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi (Art. 2, par. 1, lett. c).
- d) Il Regolamento 183/2005 si applica in caso di vendita ad altri stabilimenti.

4. Ai sensi del Reg 767/2009 quale di queste affermazioni è corretta?

a) Il responsabile dell'etichettatura è l'operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato.

b) Il responsabile dell'etichettatura è il rivenditore.

c) Il responsabile dell'etichettatura è l'utilizzatore.

d) Il responsabile dell'etichettatura è l'operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato, o se del caso, l'operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.

5. Qual'è la norma sanzionatoria del Reg. (CE) 767/2009?

a) Decreto legislativo 14 settembre 2009, n°142.

b) Decreto legislativo 13 aprile 1999 n°123

c) Decreto legislativo 3 febbraio 2017, n°26.

d) Decreto legislativo 7 luglio 2011 n°122.

6. Distributore automatico di latte crudo: ai sensi della normativa vigente quale delle seguenti indicazioni da riportare in maniera ben visibile su un etichetta/cartello non è prevista?

a) Codice aziendale, ragione sociale e sede dell'azienda di produzione che effettua la vendita.

b) "PRODOTTO DA CONSUMARSI SOLO DOPO BOLLITURA"

c) Denominazione di vendita "latte crudo" (specie e razza).

d) Denominazione di vendita "latte crudo" (specie)

7. Ai sensi dell'art 78 del D.Lvo 193 del 2006 comma 2, la sostituzione di un medicinale veterinario in caso di urgenza:

a) Il farmacista responsabile della vendita diretta può sostituire un farmaco veterinario prescritto con uno ad uso umano purchè analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione qualitativa del principio attivo e degli eccipienti

b) Il farmacista responsabile della vendita diretta non può sostituire un medicinale veterinario prescritto con uno ad uso umano

c) Il farmacista responsabile della vendita diretta nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale ad uso umano purchè analogo

d) Il farmacista responsabile della vendita diretta non può mai sostituire un medicinale prescritto dal medico veterinario in quanto deve essere emessa una nuova prescrizione

8. Ai sensi dell'art . 84 del D.Lvo 193 del 2006, le strutture gli impianti di cura degli animali:

a) Non possono approvvigionarsi per scorta di medicinali ad uso umano

b) Possono approvvigionarsi di medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura o prescrivibili da uno specialista

c) Non possono approvvigionarsi di medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura o prescrivibili da uno specialista

d) Possono approvvigionarsi di farmaci antibatterici ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura o prescrivibili da uno specialista

9. Ai sensi del Reg CE 37/2010, a seguito di utilizzo di un medicinale in base all'art 11 del D.Lvo 193 del 2006 in un animale DPA:

a) Il medico veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non puo' essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce

b) Il medico veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non puo' essere inferiore a ventotto giorni per le uova ed il latte, a sette giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce

c) Il medico veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non puo' essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 600 gradi/giorno per le carni di pesce

d) Il medico veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non puo' essere inferiore a sette giorni per le uova, il latte e la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce

10. Per la dispensazione di un medicinale veterinario in caso di una terapia d'urgenza ai sensi del D.Lvo 193 del 2006:

- a) Il medicinale veterinario consegnato deve coincidere con quello prescritto
- b) Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente
- c) Il farmacista responsabile della vendita diretta può, se il medicinale prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario che garantisca l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione, previa assenso del veterinario prescrittore. L'assenso deve essere regolarizzato entro 5 gg lavorativi successivi.
- d) Tutte le risposte precedenti sono vere

11. Benessere animale nei suini: materiale per esplorazione e manipolazione: quale di queste affermazioni è vera?

- a) catene, gomma, tubi in plastica hanno caratteristiche ottimali
- b) copertoni di autovetture hanno caratteristiche marginali
- c) i tronchi di legno duro hanno caratteristiche ottimali
- d) catene, gomma, tubi in plastica hanno caratteristiche marginali

12. Benessere animale. Decreto Legislativo 126/2011.

- a) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 300 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 300 chilogrammi
- b) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi

c) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 200 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 200 chilogrammi

d) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 120 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 250 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 250 chilogrammi

13. Benessere animale. Decreto Legislativo 267/03. Muta non forzata ovaiole: definizione.

a) Muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (acqua / mangime) e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale

b) Muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (acqua / mangime)

c) Riposo riproduttivo indotto senza ricorrere alla sospensione totale della somministrazione di alimento (acqua / mangime) e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale

d) Riposo riproduttivo indotto attraverso la totale sospensione di alimento (acqua / mangime) e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale

14. Decreto 158/2006 Definizione di trattamento illecito:

a) L' utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati dalle disposizioni vigenti;

b) L' utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

c) L' utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati per la specie considerata

d) L' utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti

15. Benessere abbattimento DLvo 1099/2009. Linee guida

a) Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 100.000 volatili o conigli, così come definite all'articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle presenti linee guida).

b) Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 120.000 volatili o conigli, così come definite all'articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle presenti linee guida).

c) Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 150.000 volatili o conigli, così come definite all'articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle presenti linee guida).

d) Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 200.000 volatili o conigli, così come definite all'articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle presenti linee guida).